



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

**“Divieto di pesca, detenzione a bordo, trasbordo ovvero sbarco di esemplari della classe  
Holothuroidea (Oloturia)”**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1224 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.847/96, (CE) n.2371/2002, (CE) n.811/2004, (CE) n.768/2005, (CE) n.2115/2005, (CE) n.2166/2005, (CE) n.388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'articolo 102;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacità della flotta tra gli altri, l'utilizzo degli attrezzi da pesca;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 154 concernente le “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” e, in particolare, l'articolo 12;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

**VISTO** il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 (G.U. n. 264 dell'11 novembre 2022) recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri” con il quale il “Ministero



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

delle Politiche agricole” ha assunto la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 706727 del 29 dicembre 2023 con il quale è stata vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo ovvero lo sbarco di esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie) fino al 31 dicembre 2024, prorogato fino al 31 dicembre 2025 con Decreto n. 670058 del 19 dicembre 2024;

**VISTO** l’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in base al quale la politica dell’Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente;

**CONSIDERATO** che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l’altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 4/2012, l’Amministrazione può, con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

**CONSIDERATO** che, in particolare, il prelievo delle Oloturie (risorse destinate prevalentemente al consumo in mercati extracomunitari) ha assunto sempre maggiore dimensione tanto da richiedere la valutazione dell’applicazione del principio di precauzione fissato dal citato articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**RILEVATA** la perdurante validità delle motivazioni espresse con il D.M. n. 706727 del 29 dicembre 2023, e successivi che qui si richiamano;

**RILEVATO** il ruolo fondamentale svolto dalle oloturie ai fini della conservazione dell’ecosistema marino e delle altre risorse biologiche del mare in ragione della forte interdipendenza esistente tra gli organismi marini e del ruolo svolto da ciascuno di essi che importa l’applicazione del principio di precauzione;

**RITENUTA** pertanto la necessità di prorogare il divieto della pesca delle oloturie fino al 31 dicembre 2026, in attuazione del principio di precauzione e nelle more dell’emanazione di provvedimenti strutturali in materia;



*Al Ministro dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste fino al 31 dicembre 2026, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, è fatto divieto di pescare (catture bersaglio o accessorie), detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare esemplari della classe Holothuroidea (comunemente detti cetrioli di mare o oloturie).
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Questo provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché affisso all'albo delle Capitanerie di porto ed è efficace dal giorno stesso della pubblicazione sul sito internet [www.masaf.gov.it](http://www.masaf.gov.it).

Francesco Lollobrigida